

**Area lavori pubblici e urbanistica
Unità organizzativa urbanistica e cartografico**

OGGETTO “Variante verde 3^”, al P.R.G. ed al P.A.T. adottato e relative misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 7 delle legge regionale n. 4 del 16/03/2015

ASSEVERAZIONE

(ai sensi della D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 2948 del 6.10.2009 e ss.mm.ii.)

La D.G.R. n. 3637 del 13 dicembre 2002, e ss.mm.ii., si iscrive nel quadro normativo statale volto a regolamentare l’uso del suolo al fine di prevenire il verificarsi di disastri idrogeologici, in considerazione della fragilità del territorio italiano nei legami tra i suoi caratteri fisici e i fenomeni di antropizzazione.

I Piani di stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I) previsti dalla legge n. 267/1998, dei quali, in relazione al territorio del Comune di Jesolo, il piano stralcio del P.A.I. del fiume Sile è stato approvato con delibera di consiglio regionale n. 48 del 27/06/2007 ed il piano stralcio del P.A.I. del Piave è stato recentemente aggiornato con decreto segretariale dell’Autorità di Bacino n. 4 del 10/02/2015, sono lo strumento di settore che detta criteri, indirizzi e norme con cui ridurre il dissesto idrogeologico ed il rischio connesso, e contiene l’individuazione delle aree a rischio e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia.

La D.G.R. 3637/2002, anticipando alcuni contenuti delle normative di attuazione dei P.A.I, sottopone i nuovi strumenti urbanistici e le varianti di quelli vigenti al parere della competente autorità idraulica individuata dalla Regione.

La suddetta delibera impone che ogni nuovo strumento urbanistico, ovvero variante al vigente strumento urbanistico generale, contenga uno studio di compatibilità idraulica che “riporti una valutazione delle interferenze che le nuove previsioni urbanistiche hanno con i dissesti idraulici presenti e delle possibili alterazioni del regime idraulico che possono causare”, nonché specifiche norme volte a garantire un’adeguata sicurezza degli insediamenti previsti ed eventuali opere di mitigazione da porre in essere. La Giunta Regionale ha collegato il grado di approfondimento e dettaglio dello studio di compatibilità idraulica agli effetti, in termini idraulici, delle nuove previsioni urbanistiche.

In particolare, la Valutazione di compatibilità idraulica deve dimostrare che, in relazione alle nuove previsioni urbanistiche e con l’adozione delle misure mitigative eventualmente previste, non viene aggravato l’esistente livello di rischio idraulico, né viene pregiudicata la possibilità di riduzione, anche futura, di tale livello.

Nell’allegato A, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 2948 del 6.10.2009, si ribadisce che “per le varianti agli strumenti urbanistici che non comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il

regime idraulico, deve essere prodotta, dal tecnico progettista, una asseverazione della non necessità della valutazione idraulica. Tale asseverazione deve essere inviata, prima dell'adozione della variante, all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio. Tale struttura regionale entro 30 giorni dal ricevimento potrà formulare motivate obiezioni e richiedere la valutazione di compatibilità idraulica. Decorso questo termine la verifica si intende positiva”.

Nel caso di specie va considerato che la variante in oggetto rende inedificabili alcune aree, senza modificare sostanzialmente la consistenza prevista dal PRG vigente ed il carico antropico che ne deriva.

Da una verifica puntuale dunque, viste le prescrizioni, riportate dalla CTR in data 23.05.2001 argomento n. 191 e approvate con delibera della Giunta Regionale n. 1979 del 19.07.2002, per le quali in merito alle “problematiche inerenti ai fenomeni di esondabilità di vaste aree del territorio comunale si rende necessaria l'acquisizione del parere della competente Autorità Idraulica preventivamente all'utilizzo delle singole zone”, nonché quelle del Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 108 del 30.11.2016 ed adeguato ai pareri regionali, risulta che le aree oggetto della presente variante non risultano tra quelle a pericolosità media ed elevata.

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto Renato Segatto, in qualità di Dirigente dell'U.O. Urbanistica e Cartografico, presso il Comune di Jesolo (VE),

ASSEVERA

con il presente atto che l'annullamento della capacità edificatoria delle aree oggetto delle istanze di riclassificazione comprese nella Variante Verde 3^a, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2015, per le ragioni sopra esposte, non comporta una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico del territorio interessato, rispetto a quanto già previsto dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Jesolo e del Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 108 del 30.11.2016, sicché non necessita della valutazione idraulica ai sensi della D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 2948 del 6.10.2009 e ss.mm.ii..

JESOLO, lì 02 Maggio 2017

Il Dirigente
Arch. Renato Segatto

(Percorso file: G/TECNICO/VARIANTI VERDI/VARIANTE VERDE 2017/Asseverazione di compatibilità idraulica)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.